



**“ADESIONI ALLA PROPOSTA DI
CONCORDATO”**

PROF. MAURIZIO CORCIULO

Indice

1	ART. 178 L.F. -----	3
	BIBLIOGRAFIA -----	9



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Art. 178 L.F.

Il concordato preventivo consiste in una serie di fasi complesse per giungere all'omologazione con cui si chiude la procedura.¹

In particolare, dopo il giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale e l'approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, si apre la fase dell'adesione alla proposta di concordato ex art. 178 L.F che dispone quanto segue:

1. “Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.

4. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.”²

¹Gian Franco Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale, Sesta edizione a cura di Mario Campobasso, 2015;

²Modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge.

PRIMO COMMA

Analizzando singolarmente ogni comma, si evince dalla lettura del primo quanto segue:

“Nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti”³

Si considerano sia i voti favorevoli che quelli contrari espressi dai creditori in sede di adunanza, i quali vengono inseriti nel processo verbale, specificandone per ognuno il nome del votante e l’ammontare del rispettivo credito.

Inoltre, nel verbale relativo all’adunanza dei creditori va anche inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno espresso il voto.

Si considerano creditori che non hanno espresso il voto sia coloro che erano presenti all’adunanza, ma non hanno votato, sia coloro che non erano presenti.

Dei creditori non votanti ne va poi indicato l’ammontare del loro credito.

SECONDO COMMA

Al secondo comma, invece, è previsto che:

³ Comma così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. Successivamente è stato così modificato dal n. 1) della lett. d-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Dopo aver provveduto ad inserire i voti, il processo verbale viene sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario giudiziale e dal cancelliere.⁴

TERZO COMMA

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.⁵

Qualora il giorno dell'adunanza non fosse possibile definire tutte le operazioni previste, il giudice delegato fissa una nuova udienza, entro gli otto giorni successivi, così da consentire la continuazione delle operazioni provvedendo, però, ad avvisare gli assenti.

Il terzo comma introduce, dunque, l'onere di comunicare agli assenti l'eventuale rinvio dell'adunanza, laddove le operazioni di voto non si concludano alla prima udienza.

Tale adempimento diventa indispensabile ai fini del calcolo dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Entro tale termine, ogni creditore che non ha esercitato il proprio voto può farlo pervenire al fine dell'annotazione da parte del cancelliere in calce al verbale.

⁴ “Il co.2 prevede che il verbale sia sottoscritto dal c.g. dal cancelliere e dal g.d. Mentre le prime due sottoscrizioni sono ritenute non essenziali (nel senso che la loro mancanza non comporta nulla del verbale...” M. Ferro, La Legge Fallimentare, Commentario teorico- pratico, seconda edizione, Cedam, 2011;

⁵ Comma così modificato dal n. 2) della lett. d-bis) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

QUARTO COMMA

Veniamo ora al quarto e ultimo comma dell'art. 178 L.F. , che è stato modificato dal D.L. 83/2015.

Nella versione precedente alla modifica sanciva quanto di seguito riportato:

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.

Quest'ultimo comma merita una particolare attenzione, in quanto, a seguito della legge di conversione (L. n. 134/2012) del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), è stata modificata in parte la normativa sulle modalità di adesione alla proposta di concordato.

In precedenza, infatti, solo i voti *favorevoli*, espressi in occasione dell'adunanza dei creditori o nei venti giorni successivi, venivano considerati ai fini del calcolo della maggioranza per l'approvazione del concordato.

Infatti, fino all'11 settembre 2012, per approvare la proposta concordataria, era necessario raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza o nei 20 giorni successivi.

Dopo il cosiddetto decreto sviluppo, invece, i creditori che non avevano esercitato il voto potevano far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ciò significa che, se il creditore non era presente all'adunanza oppure, pur presente, non aveva votato, poteva ancora, nei 20 giorni successivi all'adunanza, esprimere il proprio voto sfavorevole.

Se ciò non avveniva, si considerava consenziente e veniva fatto rientrare nel computo della maggioranza dei crediti.

Tale norma aveva agevolato particolarmente quei procedimenti caratterizzati da un asse creditorio composto da molti piccoli creditori, i quali solitamente non esprimevano nessun parere, magari perché non assistiti da un legale, o perché poco speravano di recuperare il loro credito.

In questo modo, l'imprenditore che accedeva al concordato preventivo non doveva più rincorrere i creditori “silenziosi” per ottenere il loro consenso e raggiungere così la necessaria maggioranza vista la regola del “chi tace acconsente”.

Con il D.L. 83/2015, viene modificato il quarto comma dell'art.178 l.f, proprio in merito al silenzio dei creditori, riprendendo la norma anteriore al Decreto Sviluppo.

Oggi il quarto comma recita così come di seguito:

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.

Viene soppressa la previsione che faceva ritenere consenzienti i creditori che non si esprimevano sulla proposta di concordato, “*In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.*”

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il debitore, quindi, dovrà ritornare a rincorrere i suoi creditori per portarli al voto ed ottenere il consenso alla proposta di concordato.

Altra novità inserita nel quarto comma dell'art.178 l.f. del D.L. 83/2015 riguarda la soppressione della parola “*dissenso*” sostituita con la parola “*voto*”. *I creditori che non hanno esercitato il voto possono... omissis...*

I creditori, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, possono esprimere il loro voto, sia esso di consenso che di dissenso.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
- M. Ferro, La Legge Fallimentare, Commentario teorico- pratico, seconda edizione, Cedam, 2011.
- G.F. Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale, Sesta edizione a cura di Mario Campobasso, Utet, 2015.
- D.L. 27 giugno 2015, n.83, convertito in legge.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)